Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 8 agosto 1927 - ANNO V — Numero 182

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate **nel** seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Libr. ital. riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 2° del Vol. III - 1927 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1616.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. 1224.

Approvazione del regolamento relativo alla requisizione dei velivoli civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento relativo alla requisizione dei velivoli civili, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 262, foglio 89. — FERRETTI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, sugli aeromobili ausiliari militari dello Stato.

CAPO I.

Costituzione del ruolo degli aeromobili ausiliari militari dello Stato.

Art. 1.

Colla data del 1° luglio 1927 è costituito il ruolo degli aeromobili ausiliari militari dello Stato.

Detto ruolo sarà tenuto dal Ministero dell'aeronautica - Ufficio di Stato Maggiore.

Art. 2.

Gli aeromobili ausiliari militari dello Stato sono destinati a provvedere a speciali servizi di guerra in unione alle forze aeree militari delle quali diverranno parte integrante all'atto della mobilitazione.

Art. 3.

Il ruolo degli aeromobili ausiliari militari dello Stato è diviso in tre classi:

1ª velivoli da bombardamento notturno;

2ª velivoli vari;

3ª dirigibili.

Art. 4.

Sono iscritti alla 1ª classe tutti i velivoli civili iscritti nel Registro aeronautico nazionale di cui all'art. 156 e seguenti del regolamento sulla navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, ed appartenenti alla seguente categoria:

a) categoria normale (eccetto i velivoli da turismo);

b) categoria acrobatica (eccetto i velivoli da turismo, da corsa, o da campionato, da studio o da prova).

Sono iscritti alla 2ª classe tutti i velivoli da turismo appartenenti alla categoria normale od acrobatica ed i velivoli da corsa o da campionato, da studio o da prova appartenenti alla categoria speciale ed acrobatica iscritti nel Registro aeronautico nazionale.

Sono iscritti alla 3ª classe tutti i dirigibili civili iscritti nel Registro aeronautico nazionale.

CAPO II.

Condizioni cui devono soddisfare gli aeromobili civili.

Art. 5.

Tutti i velivoli iscritti alla 1ª classe devono avere caratteristiche simili a quelle degli apparecchi da bombardamento

notturno, specie per quanto riguarda il tipo di motore adottato dalla Regia aeronautica, lo scarto di velocità, il *plafond*, il raggio di azione e la portata. Essi, per potere trasformarsi rapidamente in apparecchi da guerra, oltre essere provvisti degli impianti luci di bordo e della stazione radio come prescrivono gli articoli 107, 175 e 176 del cennato regolamento sulla navigazione aerea 11 gennaio 1925, debbono avere le predisposizioni per la sistemazione a bordo di:

a) una macchina fotografica;

b) un armamento per difesa (mitragliatrici) stabilito per gli apparecchi da bombardamento notturno;

c) uno strumento di puntamento;

d) un lanciabombe capace di portare quel quantitativo di esplosivo che verrà stabilito dal Ministero dell'aeronautica volta a volta per ogni tipo di velivolo, in relazione al suo carico utile;

e) eventuali serbatoi supplementari per olio e benzina necessari perchè il velivolo abbia il raggio d'azione che verrà volta a volta stabilito dal Ministero dell'aeronautica in base al suo carico utile.

Art. 6.

Per i velivoli iscritti alla 2ª classe, aventi caratteristiche differenti l'uno dall'altro, le predisposizioni verranno stabilite di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 7.

I dirigibili iscritti alla 3ª classe, oltre ad essere provvisti degli impianti di luci di bordo e stazioni radio, ai sensi degli articoli 107, 175 e 176 del regolamento sulla navigazione aerea 11 gennaio 1925, devono avere tutte le predisposizioni per la sistemazione a bordo di:

a) una macchina fotografica;

b) un armamento per difesa che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero dell'aeronautica;

c) uno strumento di puntamento;

d) un lanciabombe per il quantitativo di esplosivo che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero dell'aeronautica in base alle caratteristiche principali del dirigibile, al suo carico utile, alla sua cubatura, quota massima, velocità ed al suo raggio d'azione;

e) eventuali serbatoi supplementari per olio e benzina necessari perchè il dirigibile abbia il raggio d'azione che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 8.

Le predisposizioni per tutte e tre le classi dovranno essere tali da consentire l'applicazione degli strumenti bellici in non più di otto ore di lavoro.

Capo III.

Iscrizione dei velivoli civili nel ruolo degli aeromobili ausiliari militari dello Stato.

Art. 9.

Tutti gli aeromobili civili iscritti alla data del 1° luglio 1927 e quelli che verranno iscritti successivamente nel Registro aeronautico nazionale, appartenenti comunque a privati o ad enti, sono d'autorità iscritti nel ruolo degli aeromobili ausiliari militari dello Stato.

Art. 10.

Dell'avvenuta iscrizione dell'aeromobile sarà data comunicazione all'interessato da parte del Ministero dell'aeronautica mediante apposito avviso (vedi allegato n. 1).

Art. 11.

All'atto dell'iscrizione dell'aeromobile è assegnato un distintivo di diverso colore a seconda della classe alla quale è iscritto.

Detto distintivo dovrà essere apposto all'aeromobile a cura dell'interessato.

Art. 12.

Il distintivo è costituito da una stella a cinque punte iscritta in una circonferenza di cm. 20 di diametro.

Esso deve essere applicato nella parte superiore centrale del timone di direzione da ambo i lati. Sarà di colore differente a seconda della classe di iscrizione e precisamente rosso per la prima classe, verde per la seconda e nero per la terza (vedi allegato n. 2).

Art. 13.

Saranno eseguiti da parte del Ministero dell'aeronautica periodici controlli sull'efficienza bellica dell'aeromobile per accertarsi dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 14.

Sono cancellati dal ruolo degli aeromobili ausiliari militari:

a) gli aeromobili andati distrutti;

b) gli aeromobili definitivamente trasferiti all'estero.

Art. 15.

Gli aeromobili civili iscritti nel ruolo degli aeromobili ausiliari militari dello Stato non possono essere ceduti o venduti all'estero, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 16.

Oltre alle condizioni stabilite dal R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento sulla navigazione aerea dalla data del 1° luglio 1927, il rilascio del certificato di navigabilità è subordinato all'osservanza delle seguenti norme:

Il Ministero dell'aeronautica deve accertarsi che siano osservate le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento e che sia eseguita una serie di prove di volo con l'armamento militare, prescritte per la classe cui appartiene ciascun aeromobile e fornite dall'autorità militare;

1° per gli aeromobili di tipo nuovo o derivati da tipi già in uso per mezzo di qualsiasi trasformazione o modificazione, nella esecuzione delle prove *a*), *b*), *c*), *d*) di cui all'art. 129 del suddetto regolamento sulla navigazione aerea 11 gennaio 1925;

2° per gli aeromobili costruiti all'estero che abbiano acquistata la nazionalità italiana per cambio di proprietario, nella esecuzione delle prove *b*), *c*), *d*) di cui all'art. 129 dello stesso regolamento sulla navigazione aerea 11 gennaio 1925.

Art. 17.

Ciascun privato od ente costruttore di aeromobili, quando inizia gli studi per la costruzione o trasformazione o modificazione di un aeromobile civile, deve comunicare al Ministero dell'aeronautica le caratteristiche di volo e di carico che si presumono per l'aeromobile stesso.

Il Ministero dell'aeronautica, in base a tale comunicazione, provvede a indicare al privato o all'ente interessato il carico di bombe ed il raggio d'azione che, per effetto degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, l'aeromobile dovrà avere.

I privati o gli enti costruttori di aeromobili possono chiedere al Ministero dell'aeronautica copia dei disegni delle macchine fotografiche, delle mitragliatrici, dei lanciabombe, degli strumenti di puntamento e tutti gli schiarimenti che siano ritenuti opportuni per lo studio e l'attuazione delle predisposizioni di cui agli stessi articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 18.

Gli apparecchi costruiti dalle ditte per conto di cittadini stranieri, o di Stati stranieri, non devono avere le predisposizioni contemplate per ciascuna classe dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, a meno che il Ministero dell'aeronautica, appositamente interpellato, non autorizzi altrimenti.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Per gli aeromobili già iscritti al 1° gennaio 1927 nel Registro aeronautico nazionale non si prescrivono le predisposizioni di cui gli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

CAPO V.

Prescrizioni in caso di mobilitazione.

Art. 20.

In caso di mobilitazione o nell'imminenza della mobilitazione totale o parziale la requisizione degli aeromobili del Regno, iscritti nel ruolo degli aeromobili ausiliari militari dello Stato, avverrà secondo le norme stabilite nei susseguenti articoli.

Art. 21.

La requisizione può essere estesa a tutti gli aeromobili del Regno o a parte di essi. Essa è ordinata dal Ministero dell'aeronautica e comunicata agli interessati a mezzo di manifesto o di avviso personale (allegati nn. 3, 4).

Art. 22.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, dispense dalla requisizione di speciali aeromobili, per imprescindibili bisogni dell'industria. Tali dispense sono temporanee e revocabili.

Art. 23.

Dal momento della dichiarazione della mobilitazione nessun aeromobile ausiliario militare dello Stato può lasciare la località ove si trova senza l'autorizzazione del Ministero dell'aeronautica nè può essere venduto, ceduto o permutato.

Tale vincolo resta fermo finchè non sia revocato dal suddetto Ministero.

Art. 24.

Ogni proprietario di aeromobile chiamato a requisizione è tenuto a farne presentazione attenendosi a quanto gli è prescritto nell'avviso di iscrizione dell'aeromobile nel ruolo degli aeromobili ausiliari (allegato n. 1).

Art. 25.

Ogni proprietario di aeromobile che non sia ancora iscritto nel ruolo degli aeromobili ausiliari, per non avvenuta iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, deve fare, nelle 24 ore dalla data di pubblicazione del manifesto di requisizione, regolare denuncia al Comando di zona aerea territoriale che ha giurisdizione nella località di abituale residenza di esso proprietario.

Art. 26.

Il prezzo di requisizione degli aeromobili sarà fissato da apposita Commissione nominata in caso di mobilitazione dal Ministero dell'aeronautica per ogni zona aerea territoriale e composta da un colonnello dell'arma aeronautica, da un ufficiale superiore del Genio aeronautico e da un rappresentante dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo.

Nella determinazione del prezzo la Commissione terrà conto del costo di costruzione, del deperimento dell'apparecchio per effetto dell'uso e di ogni altro elemento che giudichi influente per un'equa valutazione.

Art. 27.

Per gli aeromobili che non siano più in possesso dei requisiti bellici necessari per la propria classe, la Commissione deciderà per il loro eventuale impiego.

Art. 28.

Qualsiasi contestazione o ricorso sulla regolarità delle operazioni stabilite nelle precedenti disposizioni non può avere alcun effetto sospensivo sulle operazioni medesime.

CAPO VI.

Disposizioni penali.

Art. 29.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la multa da L. 5000 a L. 20,000.

Nel caso di recidiva, può essere aggiunta la detenzione fino ad un mese.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 1.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Avviso d'iscrizione dell'aeromobile nel ruolo degli aeromobili ausiliari della Regia aeronautica

A . . . . ., *li* . . . . . 19. .

Si comunica alla S. V. che l'aeromobile sottoelencato, in data . . . . è stato iscritto nel ruolo degli aeromobili ausiliari della Regia aeronautica.

In caso di chiamata con manifesto o con speciale ordine di presentazione, l'aeromobile non può lasciare la località ove si trova senza l'autorizzazione del Comando di zona aerea territoriale che ha giurisdizione sull'aeroporto dove si trova l'aeromobile stesso.

Caratteristiche dell'aeromobile.

Numero d'immatricolazione . . . .
Tipo e descrizione . . . .
Numero di serie di costruzione . . . .
Distintivo di classe e numero di iscrizione nel ruolo degli aeromobili ausiliari . . . .
Aeroporto di abituale residenza dell'aeromobile . . . .

Indirizzo: Sig. . . . .
abitante in via . . . . N. . . .

AVVERTENZE.

1. — Il presente avviso deve essere accuratamente conservato dal proprietario e dovrà essere presentato a richiesta delle autorità aeronautiche militari.

2. — Il presente avviso non impone alcun vincolo al proprietario per il libero commercio dell'aeromobile nei limiti previsti dal regolamento sui velivoli ausiliari militari, fino a che l'autorità aeronautica militare non ordini la sospensione di alienazione dei detti aeromobili con pubblico manifesto e fino a quando non sia pubblicato il manifesto di chiamata o esso proprietario non abbia ricevuto l'ordine di presentazione.

3. — Le infrazioni alle disposizioni del regolamento sui velivoli ausiliari dello Stato sono punite con la multa da L. 5000 a L. 20,000.

Nel caso di recidiva, può essere aggiunta la detenzione fino ad un mese.

ALLEGATO N. 2.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Distintivi degli aeromobili distinti per classe d'iscrizione.

1ª Classe. — *Velivoli da bombardamento notturno.*

(colore rosso)

2ª Classe. — *Velivoli vari.*

(colore verde)

3ª Classe. — *Dirigibili.*

(colore nero)

AVVERTENZE.

Il distintivo deve essere iscritto in una circonferenza di cm. 20 di diametro.

Esso deve venire applicato nella parte superiore centrale da ambo i lati del timone di direzione.

Detto distintivo dovrà essere apposto all'aeromobile a cura dell'interessato.

ALLEGATO N. 3.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comando della . . . . zona aerea territoriale di . . . .

Manifesto per la presentazione degli aeromobili ausiliari.

1. — Per ordine di S. M. il Re è indetta la requisizione degli . . . .

2. — A datare dalla pubblicazione del presente manifesto nessun aeromobile ausiliario o militare può lasciare la località ove si trova senza l'autorizzazione del suddetto Comando di zona aerea, e non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli aeromobili.

3. — L'aeromobile potrà solo eseguire il numero di voli indispensabili per garentire la sua efficienza.

4. — Ogni volo non dovrà superare la durata di un'ora e sarà eseguito sul cielo dell'aeroporto di partenza.

Il presente manifesto serve di avviso a tutti gli interessati.

A . . . . . ., li . . . . 19. .

IL COMANDANTE DELLA ZONA
. . . .

ALLEGATO N. 4.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ordine di presentazione

Comando della . . . . zona aerea territoriale di . . . .

Si avvisa il signor . . . . che essendo stata ordinata la requisizione degli aeromobili ausiliari dello Stato l'aeromobile (1) . . . . dovrà restare nel campo dove presentemente si trova a disposizione delle autorità aeronautiche militari.

A . . . . . ., li . . . . 19. .

IL COMANDANTE DELLA ZONA
(2). . . . .

(1) Indicare le caratteristiche e contrassegni dell'aeromobile.
(2) Bollo d'ufficio.

Ricevuta di ritorno.

Il proprietario, al momento in cui riceve l'ordine, firma questa parte, la stacca dall'ordine e la consegna al latore di esso.

Al signor . . . . abitante in via . . . . n. . .

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'ordine personale relativo alla presentazione . . . . (1) . . . . che trovasi nell'aeroporto di . . . .

(2) . . . .

(1) Indicare le caratteristiche e contrassegni dell'aeromobile requisito.
(2) Firma del destinatario o di persona di famiglia convivente o appositamente delegata dal proprietario dell'aeromobile.

AVVERTENZE.

1. — Dal momento della mobilitazione nessun aeromobile ausiliario militare dello Stato può lasciare la località ove si trova senza l'autorizzazione delle competenti autorità aeronautiche militari, o non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta.

Tale divieto resta fermo finchè non sia revocato con analoga disposizione delle suddette autorità.

2. — L'aeromobile potrà eseguire il numero di voli indispensabili per garantire la sua efficienza.

3. — Ogni volo non dovrà superare la durata di un'ora e sarà eseguito sul cielo dell'aerocentro di partenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1617.

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 1293.

Fissazione dei contributi scolastici dovuti dai Comuni della provincia di Perugia per le proprie scuole a sgravio, durante il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Visto l'art. 85 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, e l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2588, col quale furono stabiliti i contributi dovuti dai Comuni della provincia di Perugia per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, ed il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2093, col quale furono rettificati alcuni dei predetti contributi;

Considerato che nella determinazione dei contributi stessi furono esclusi quelli dovuti per le scuole a sgravio;

Visti gli elenchi delle scuole a sgravio legalmente istituite ed esistenti nei Comuni della provincia di Perugia, elenco compilato da quel Regio provveditore agli studi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione dei contributi che, in aggiunta a quelli stabiliti dal R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2588, modificato dal R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2093, i Comuni della provincia di Perugia, riportati nell'elenco annesso al presente decreto, devono annualmente versare, per le proprie scuole a sgravio, alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 16. — FERRETTI.

Elenco delle somme che i Comuni debbono versare per le proprie scuole a sgravio nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in aggiunta a quelli stabiliti dal R. decreto 6 dicembre 1925, n. 2588, modificato dal R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2093.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole a sgravio legalmente istituito in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola a sgravio legalmente istituita	Totale
	I. — PROVINCIA DI PERUGIA			
1	Amelia	5	800	4,000
2	Cannara	2	»	1,600
3	Città di Castello	5	»	4,000
4	Collescipoli	1	»	800
5	Gualdo Tadino	5	»	4,000
6	Lugnano in Teverina	1	»	800
7	Spoleto	4	»	3,200
8	Trevi	2	»	1,600
	Totali	25		20,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 1618.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1318.

Revoca della esenzione dalla francatura postale mediante canone all'ospedale di Merano (Bolzano) e alla Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1207;

Considerato che in seguito a revisione non è stata riconosciuta giustificata la facoltà di cui attualmente godono l'ospedale di Merano (Bolzano) e la Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Trieste di spedire senza francatura, mediante canone, il loro carteggio ordinario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° luglio 1927 è revocata nei riguardi dell'ospedale di Merano (Bolzano) e della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Trieste la facoltà concessa in virtù dell'art. 7 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1995, di spedire senza francatura, mediante il pagamento a loro carico di un canone annuo globale, il proprio carteggio ordinario nei modi e nei limiti in vigore per l'inoltro in esenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 38. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1619.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1927, n. 1317.

Sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866, serie 3ª;

Visti i Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1826, 2 dicembre 1923, n. 2970, ed i Regi decreti legge 28 dicembre 1924, n. 2290, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2324, e 12 dicembre 1926, n. 2173;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di apportare alcune modificazioni, in linea transitoria, agli articoli 63 e 64 del R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866, serie 3ª;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a non riscuotere dai contabili postali le rettificazioni a debito inferiori a L. 50 ciascuna, risultanti dalle contabilità dei vaglia, dei risparmi e delle gestioni annesse, relative agli esercizi dal 1918-19 al 1923-24 inclusive, ed è autorizzata del pari a non rimborsare ai contabili stessi, nel limite di importo inferiore a L. 50 ciascuna, le rettificazioni che dalle contabilità suddette siano emerse a loro credito.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 37. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1620.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1322.

Stanziamento di fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 3 marzo 1924, n. 288;

Ritenuta la necessità ed urgenza di autorizzare l'erogazione, in un quinquennio, anzichè in un decennio, della somma di L. 10,000,000 da anticiparsi dallo Stato per contributi a carico degli enti locali nelle spese per l'esecuzione di opere di sistemazione del porto di Venezia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somma di L. 8,000,000 da inscrivere in bilancio, dall'esercizio 1926-1927 in poi, sui 10,000,000 autorizzati dal R. decreto 3 marzo 1924, n. 288, a titolo di anticipazione delle quote di contributo, a carico degli enti locali, nelle

spese di esecuzione delle opere straordinarie di sistemazione del porto di Venezia, sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze per ammontare annuo non superiore a L. 2,000,000, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-1927 al 1929-1930.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 42. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1927.

Approvazione delle norme e delle tariffe per i lavoratori del porto di Ancona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che stabilisce le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza l'istituzione di uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto l'art. 63 del proprio decreto 9 febbraio 1926 relativo all'istituzione dell'ufficio del lavoro nel porto di Ancona;

Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate e rese esecutorie le norme e le tariffe, allegate al presente decreto, che stabiliscono le mercedi dovute ai lavoratori nel porto di Ancona per le operazioni di carico, scarico, movimento e trasporto delle merci; qualsiasi variazione alle presenti norme e tariffe dovrà essere approvata con successivo decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

Norme e tariffe per il lavoro nel porto di Ancona.

CAPITOLO I.

Norme generali.

Art. 1.

I lavoratori, inscritti nei ruoli del Regio ufficio del lavoro del porto di Ancona, sono ripartiti nelle seguenti categorie:

a) stivatori e distivatori carboni;
b) stivatori e distivatori merci in genere;
c) facchini.

Essi sono aderenti al Sindacato fascista lavoratori dei porti d'Italia ed attualmente fanno parte delle seguenti cooperative:

a) Cooperativa « Filippo Corridoni » (stivatori e distivatori carboni e merci in genere);
b) Cooperativa « Emilio Bianchi » (facchini).

Art. 2.

Oltre le disposizioni del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1926, nel porto di Ancona, si applicano le norme di lavoro e le tariffe stabilite negli articoli seguenti.

Art. 3.

I lavoratori sono responsabili, oltre che verso la nave, anche verso i ricevitori, delle avarie e di altri danni che, per loro colpa o negligenza, le merci possono subire durante le operazioni.

Art. 4.

Le cooperative non potranno applicare tariffe nè superiori nè inferiori a quelle previste dal presente regolamento.

Orario di lavoro.

Art. 5.

L'orario di lavoro diurno è il seguente:

dal 21 aprile al 30 settembre, dalle ore 6 alle 8, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17;

dal 1° ottobre al 20 aprile, dalle 6.30 alle 8, dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.

L'orario di lavoro notturno è il seguente:

dal 21 aprile al 30 settembre, dalle ore 20 alle 5 del giorno seguente;

dal 1° ottobre al 20 aprile, dalle ore 20 alle 6.30 del giorno seguente.

Nei giorni festivi l'orario sarà regolato come nei giorni feriali.

Per i piroscafi di linea, previsti dall'orario ufficiale del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, l'orario normale di lavoro dovrà essere protratto, occorrendo, anche nelle ore di colazione e pranzo senza alcun aumento di tariffa.

I piroscafi, che, oltre al carico generale, abbiano una o più stive complete di merce comune (grano, granone, carbone, ecc.) o che siano state originariamente complete, non sono considerati di linea, ma di carico.

Lavoro notturno e festivo.

Art. 6.

Il lavoro notturno ed il lavoro festivo potranno essere eseguiti soltanto in seguito ad espressa autorizzazione, da concedersi, caso per caso, dall'Ufficio del lavoro.

I lavoratori non possono rifiutarsi di lavorare nei giorni festivi, come pure oltre l'orario normale.

Di regola, quando prevedesi che le squadre, col lavoro straordinario, supererebbero le dieci ore di effettivo lavoro giornaliero, il lavoro straordinario stesso sarà eseguito da nuove squadre.

Il lavoro straordinario, sia diurno che notturno, e quello festivo sarà compensato coi supplementi indicati nella annessa tariffa.

Richiesta dei lavoratori.

Art. 7.

La richiesta della mano d'opera dovrà essere rivolta all'Ufficio del lavoro da unica persona, per ogni nave, ed impegna il richiedente o la ditta, che egli rappresenta, al pagamento dei compensi spettanti ai lavoratori, salvo rivalsa verso chi di diritto.

La richiesta dovrà indicare la qualità e la quantità del carico da sbarcare, la quota giornaliera di discarica e l'ora d'inizio delle stallie.

La richiesta per il lavoro festivo deve essere fatta prima delle ore 17 del giorno precedente. Quella per il lavoro notturno deve essere fatta prima delle ore 16.

Chiamate degli operai assistenti.

Art. 8.

Le chiamate degli operai saranno fatte sotto il controllo dell'Ufficio del lavoro mezz'ora prima dell'inizio del lavoro, dal direttore dei lavori di ogni cooperativa e sotto la sua diretta responsabilità.

Gli assistenti devono coadiuvare il direttore dei lavori nella distribuzione della mano d'opera, essere sempre presenti al lavoro, mantenere la disciplina fra gli operai, curare che il lavoro sia eseguito a regola d'arte, accertarsi che esso sia compiuto effettivamente dagli operai cui il lavoro stesso spetta, provvedere perchè i lavoratori permanenti, assenti per giustificati motivi, siano regolarmente sostituiti, dare disposizioni per il passaggio degli operai da un boccaporto all'altro affinchè lo scarico di tutte le stive sia ultimato contemporaneamente, impedire che gli operai si allontanino dal lavoro durante l'orario, fare insomma quanto è necessario per assicurare il regolare andamento del lavoro.

Di ogni irregolarità essi dovranno immediatamente rendere edotto l'Ufficio del lavoro in modo che questo possa intervenire tempestivamente.

Essi saranno responsabili dell'adempimento delle norme sopra stabilite verso l'Ufficio del lavoro, il quale, in caso di mancanza, potrà disporre la revoca della qualifica di assistente, indipendentemente dalla applicazione delle altre sanzioni disciplinari.

Quota giornaliera di scarico.

Art. 9.

I quantitativi normali giornalieri, che possono essere richiesti dai datori di lavoro per i piroscafi con quattro boccaporti, sono i seguenti:

Carbone grosso	tonn.	800
Carbone minuto	»	1000
Carbone in mattonelle od ovoidi . .	»	600
Carbone coke in genere	»	300
Pece - quel quantitativo che si può fare in relazione alla stagione, a giudizio dell'Ufficio del lavoro.		
Fosfati della Tunisia e del Marocco . .	»	600
Fosfati dell'Egitto.	»	500
Pirite	»	600
Cereali in genere	»	500
Avena e segala	»	300
Pietra marna	»	300
Metalli in genere	»	300
Rottami metallici in genere	»	120

S'intende che detti quantitativi sono subordinati al fatto che siano sufficienti i mezzi di bordo, che la ripartizione del carico fra le varie stive non si allontani sensibilmente dalla normalità e non esistano altre speciali difficoltà da accertarsi, in caso di contestazione, dall'Ufficio del lavoro, eventualmente mediante perizia a carico dell'interessato.

Art. 10.

I datori di lavoro, dopo iniziata la discarica, possono chiedere che la quota giornaliera sia aumentata. In tal caso, le cooperative provvederanno al maggior lavoro, ed il tonnellaggio rappresentato da questa maggiore quota di lavoro giornaliero sarà pagato con l'aumento del 25 per cento sulle tariffe stabilite.

Art. 11.

Qualora il datore di lavoro, dopo iniziata la discarica, chiedesse, una diminuzione della quota giornaliera, ovvero la diminuzione stessa dipendesse da cause, al datore di lavoro imputabili, riconosciute dall'Ufficio del lavoro, le squadre rimaste inoperose dovranno essere pagate in ragione di L. 5 per operaio e per ora di inoperosità, sempre che il tempo perduto sia superiore complessivamente ad un'ora nella stessa giornata. I lavoratori inoperosi dovranno, in tal caso, rimanere sul posto, a disposizione, altrimenti perderanno il diritto al compenso di cui sopra.

Nessun compenso è dovuto ai lavoratori per il tempo necessario all'attrezzamento del lavoro, come pure per il tempo in cui dovessero rimanere inattivi per cause imputabili ad essi o dipendenti da avarie degli apparecchi di bordo o da altre cause di forza maggiore, da riconoscersi dall'Ufficio del lavoro.

Si intende che, qualora una o più mani dovessero, per qualsiasi motivo, rimanere inattive, le altre mani dovranno continuare regolarmente il loro lavoro.

Composizione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 12.

Per la discarica delle navi con carico completo, la composizione della squadra o mani di lavoro è la seguente:

Carboni in genere, tiraggio n. 7, facchinaggio n. 5.

Pece, tiraggio n. 14, facchinaggio n. 6.

Fosfati, tiraggio n. 7, facchinaggio n. 5.

Cereali in genere, tiraggio n. 7, facchinaggio n. 14 se alla rinfusa.

Cereali in genere, tiraggio n. 7, facchinaggio n. 8 se in sacchi.

Avena e segala, tiraggio n. 7, facchinaggio n. 14 se alla rinfusa.

Avena e segala, tiraggio n. 7, tonnellaggio n. 8 se in sacchi.

Pietra marna, tiraggio n. 7, facchinaggio n. 3.

Metalli in genere, tiraggio n. 7, facchinaggio n. 5.

Rottami metallici, tiraggio n. 7, facchinaggio n. 6.

Pirite, tiraggio n. 7, facchinaggio n. 5.

Per la discarica delle navi, con carico generale, o di piroscafi di linea, la composizione della squadra o mano di lavoro è la seguente:

tiraggio n. 7, facchinaggio n. 8.

Produzione della squadra o mano di lavoro.

Art. 13.

La produzione della squadra o mano di lavoro, nelle otto ore, per il tiraggio, è stabilita come segue:

Carbone grosso, tonn. 100.

Carbone in mattonelle od ovoidi, tonn. 75.

Carbone minuto, tonn. 125.

Carbone coke in genere, tonn. 37,500.

Pece, quel quantitativo che si può fare in relazione alla stagione a giudizio dell'Ufficio del lavoro.

Fosfati della Tunisia e del Marocco, tonn. 150.

Fosfati dell'Egitto, tonn. 125.

Pirite, tonn. 150.

Cereali in genere, tonn. 100.

Avena e segala, tonn. 75.

Pietra marna, tonn. 75.

Metalli in genere, tonn. 75.

Rottami metallici in genere, tonn. 30.

La produzione per la squadra del facchinaggio è quella stessa stabilita per il tiraggio.

Norme sulla produzione.

Art. 14.

Nessun compenso speciale sarà dovuto quando i lavoratori, pur avendo a loro disposizione i mezzi per lo sbarco regolare, dovessero oltrepassare l'orario normale o valersi di squadre aggiunte o di uomini di rinforzo per raggiungere i quantitativi, di cui al precedente articolo.

Nessun compenso speciale spetta, anche quando il quantitativo, sbarcato entro l'orario normale, risultasse superiore a quello richiesto dal datore di lavoro.

La squadra che abbia ultimato una stiva, dovrà, senza alcun maggior compenso, passare al lavoro di altra stiva.

Il passaggio dei lavoratori da una stiva all'altra è pure obbligatorio, quando lo esigano necessità di lavoro, accertate, ove occorra, dall'Ufficio del lavoro.

Ultimazione vagoni.

Art. 15.

Quando, alla fine dell'orario normale, rimanesse da completare un vagone, gli operai sono tenuti ad ultimare il carico prolungando l'orario normale senza diritto ad alcun compenso speciale.

Carico dei vagoni e carri.

Art. 16.

Il carico e lo stivaggio delle merci nei vagoni o nei carri dovrà essere effettuato a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dai datori di lavoro e dalle autorità ferroviarie.

Gli operai dovranno curare che i vagoni siano messi in partenza in modo che presentino il carico nelle condizioni prescritte dai regolamenti ferroviari.

Eccezionali difficoltà di lavoro.

Art. 17.

Quando, per eccezionali difficoltà di lavoro, determinate da avarie o da altre speciali circostanze, da accertarsi dall'Ufficio del lavoro, eventualmente mediante perizia a carico della parte interessata, detto Ufficio riconoscesse non applicabile il lavoro a cottimo, si farà luogo al lavoro a giornata, il quale sarà retribuito secondo l'annessa tariffa.

Velieri e motovelieri — Impiego dell'equipagg'

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 47 del decreto Ministeriale 9 febbraio 1926, è in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate, di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e distivaggio del carico.

Qualora non fosse adibito l'equipaggio, il capitano dovrà valersi dei lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Merci od operazioni non comprese in tariffa.

Art. 19.

Quando una determinata merce od operazione non abbia la corrispondente voce nelle tariffe, il prezzo della mano d'opera sarà provvisoriamente stabilito dall'Ufficio del lavoro, sentite le parti, in base alle tariffe di merci od operazioni analoghe.

La tariffa provvisoria, così fissata, sarà sottoposta, entro il più breve tempo possibile, all'esame del Consiglio del lavoro.

Pagamento delle note di lavoro.

Art. 20.

Il datore di lavoro dovrà effettuare il pagamento definitivo delle note di lavoro entro 48 ore dalla loro presentazione. Le note stesse, a richiesta del datore di lavoro, saranno preventivamente vistate dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

Qualora sorgessero contestazioni fra i lavoratori ed i datori di lavoro circa i pesi indicati nelle polizze di carico, le fatture da compilarsi saranno fatte in base al peso che si riscontrerà sui bilici dell'Amministrazione ferroviaria.

Le spese relative occorrenti saranno a carico di quella delle parti che risulterà di aver torto.

Le eventuali osservazioni e contestazioni non dànno diritto a sospendere il pagamento; in tal caso, la somma contestata sarà depositata presso un istituto di credito, designato dall'Ufficio del lavoro.

In caso di inadempienza, l'Ufficio stesso potrà negare la concessione della mano d'opera, finchè il datore di lavoro non avrà soddisfatto le sue obbligazioni.

Controversie.

Art. 21.

Le controversie, che insorgessero in dipendenza dell'applicazione ed interpretazione tanto del presente regolamento quanto delle relative tariffe, saranno risolte dal direttore dell'Ufficio del lavoro.

CAPITOLO II.

TARIFFE E SUPPLEMENTI PER GLI SCARICATORI DEL PORTO.

(Tiraggio, stivaggio, facchinaggio e ricarico).

Norme generali.

Art. 22.

Le tariffe, di cui al presente regolamento, sono comprensive di tutte le operazioni preparatorie ed accessorie dei lavori, nonchè di tutte le difficoltà e scomodità di lavoro, ad eccezione di quelle espressamente indicate.

In particolar modo si accenna che sono conglobati nelle tariffe i supplementi precedentemente vigenti per separazione dei carichi con tele o stuoie, per carichi misti, per « tramacco », per corridoi o per qualunque altro simile titolo.

In dette tariffe sono pure comprese tutte le spese per la fornitura e manutenzione degli attrezzi comuni (corde, reti, pale, cavalletti, ponti, picconi ecc.), per le assicurazioni obbligatorie per legge, e per le spese generali di amministrazione interna delle cooperative.

Gli attrezzi e mezzi speciali, necessari per merci per cui non sono sufficienti gli ordinari mezzi di lavoro, saranno a carico dei datori che li richiedono.

Art. 23.

I lavoratori del tiraggio sono tenuti, senza speciale compenso, ad aprire ed a chiudere i boccaporti sia all'inizio che durante le operazioni, ma non al termine dello scarico.

Analogamente, detti lavoratori dovranno effettuare, senza alcun compenso speciale, la scopatura delle coperte e delle stive allo scopo di raccogliere la merce dispersa.

Supplemento per il lavoro festivo.

Art. 24.

Il lavoro compiuto, a richiesta del datore, nei giorni festivi, è compensato, durante le otto ore normali di lavoro, con l'aumento del 50 per cento sulla tariffa.

Supplemento per il lavoro straordinario diurno.

Art. 25.

Il lavoro compiuto, a richiesta del datore, fuori dell'orario normale, è compensato come segue:

Giorni feriali:

Dalle 5 alle 6, dalle 8 alle 9, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 20, dal 21 aprile al 30 settembre, e dalle 8 alle 9, dalle 12 alle 13.30 e dalle 17 alle 20, dal 1° ottobre al 20 aprile, aumento del 25 per cento sulla tariffa.

Giorni festivi:

Dalle 5 alle 6, dalle 8 alle 9, dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 20, dal 21 aprile al 30 settembre, e dalle 8 alle 9, dalle 12 alle 13.30 e dalle 17 alle 20, dal 1° ottobre al 20 aprile, aumento del 50 per cento sulle tariffe.

Supplemento per il lavoro straordinario notturno.

Art. 26.

Il lavoro compiuto, a richiesta del datore, di notte, e cioè dalle ore 20 alle 5 del giorno successivo, dal 21 aprile al 30 settembre, e dalle 20 alle 6 del giorno successivo, dal 1° ottobre al 20 aprile, sarà compensato con un aumento del 100 per cento sulla tariffa.

Compenso per il lavoro a giornata.

Art. 27.

Il compenso per il lavoro a giornata è stabilito come segue:

per ogni giornata feriale di otto ore, lire 40;
per ogni giornata festiva di otto ore, lire 56;
per ogni ora straordinaria di giorno feriale, lire 5;
per ogni ora straordinaria di giorno festivo, lire 7.

Il lavoro ultimato alle ore 12 e cominciato nel pomeriggio è calcolato per mezza giornata. Protraendosi il lavoro oltre le ore 12, questo dovrà essere pagato per l'intera giornata.

Supplemento per insalubrità.

Art. 28.

Per le merci avariate, e quindi di fastidiosa e dannosa manipolazione, riconosciute tali dall'Ufficio del lavoro, eventualmente in seguito a perizia, la cui spesa sarà a carico della parte interessata, verrà concesso un aumento del 50 per cento sulla tariffa per le merci alla rinfusa e del 25 per cento per le merci in sacchi.

Cereali insaccati nella stiva.

Art. 29.

Per il tiraggio, la tariffa dei cereali insaccati nella stiva sarà calcolata sul peso netto dei cereali sbarcati.

Tariffe.

Art. 30.

Operazioni di terra.

Numero d'ordine	VOCI	Unità	Tiraggio	IMBARCO E SBARCO – Piroscafi – Da bordo a vagone o carro e viceversa	IMBARCO E SBARCO – Piroscafi – Da bordo a terra e viceversa	IMBARCO E SBARCO – Velieri – Da bordo a vagone o carro e viceversa	IMBARCO E SBARCO – Velieri – Da bordo a terra e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da terra a vagone e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da vagone a vagone	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da vagone a carro e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da chiatta a vagone e viceversa	NOTE
	TARIFFA N. 1											*Avvertenza.* — La tariffa relativa alle operazioni da bordo a terra e viceversa comprende tutti i movimenti, che si svolgono nell'àmbito naturale delle calate, purchè essi non eccedano i cento metri.
	Merci varie											
	a) Merci in colli											
1	Casseforti:											
	sino a 3 quintali	cadauna	15 —	15 —	15 —	—	—	13 —	13 —	10 —	—	
	dai 3 ai 10 quintali . . .	id.	30 —	30 —	30 —	—	—	26 —	26 —	20 —	—	
2	Salme	id.	25 —	25 —	—	—	—	—	—	—	—	
3	Armonium e pianoforti . .	id.	24 —	25 —	25 —	—	—	20 —	20 —	16 —	—	
4	Masserizie, mobili in genere ed effetti teatrali	tonn.	14.60	15 —	15 —	—	—	13 —	13 —	10 —	—	
5	Esplosivi in casse	id.	13.30	14 —	14 —	—	—	12 —	12 —	9 —	—	
6	Macchinari:											
	fino a 1 tonn.	id.	13 —	14 —	14 —	—	—	12 —	12 —	9 —	—	
	oltre 1 tonn. e fino a 2 tonnellate	id.	18.50	19.50	19.50	—	—	16.50	16.50	14 —	—	
	oltre 2 tonn.	id.	24 —	26 —	26 —	—	—	21 —	21 —	17 —	—	
7	Bozzoli	id.	20 —	20 —	20 —	—	—	17 —	17 —	15 —	—	
8	Pesce fresco in casse . . .	id.	20.80	12 —	12 —	—	—	7.50	7.50	5.50	—	
9	Bottiglie vuote in casse, gabbie e sacchi; fieno in balle; fiammiferi; frutta in genere; liquidi in casse o damigiane; paglia in balle; specchi e vetri in lastre; stuoie; cascami in genere.	id.	9 —	9.20	9.20	—	—	7.50	7.50	5.50	—	
10	Ortaggi in genere	id.	8 —	8 —	8 —	—	—	6.80	6.80	5 —	—	
11	Caffè in sacchi	id.	7 —	8.75	8.75	—	—	7.20	7.20	5.40	—	

Numero d'ordine	VOCI	Unità	Tiraggio	IMBARCO E SBARCO				OPERAZIONI COMPLEMENTARI				NOTE
				Piroscafi		Velieri						
				Da bordo a vagone o carro o viceversa	Da bordo a terra o viceversa	Da bordo a vagone o carro o viceversa	Da bordo a terra o viceversa	Da terra a vagone e viceversa	Da vagone a vagone	Da vagone a carro e viceversa	Da chiatta a vagone e viceversa	
12	Crine vegetale; crusca in sacchi; medicinali in casse; paste alimentari; pelli salamoiate; tabacco in fusti o balle	tonn.	7.75	8 —	8 —	—	—	6.80	6.80	5 —	—	
13	Benzina o petrolio in latte	id.	7 —	8.40	8.40	—	—	7 —	7 —	5 —	—	
14	Liquidi in fusti	id.	7.30	7.40	7.40	—	—	6.50	6.50	4.50	—	
15	Benzina o petrolio in casse; castagne; merci in casse, sacchi, balle, ceste o gabbie, non specificate in tariffa: olive in sacchi, o in casse; patate in sacchi o in casse; pelli secche in balle; pesce secco; reti metalliche; sacchi in balle pressate; stracci in genere; tessuti	id.	6.50	8.90	8.90	—	—	6.50	6.50	4.50	—	
16	Infissi (persiane, porte, finestre, bussole, ecc.)	id.	8 —	11 —	11 —	—	—	9 —	9 —	7 —	—	
17	Armi e buffetterie in genere	id.	7.50	9.50	9.50	—	—	6 —	6 —	4.50	—	
18	Bitume in fusti	id.	6.50	8.50	8.50	—	—	5.50	5.50	4.50	—	
19	Calce idraulica in sacchi, cemento in barili o in sacchi; zolfo in pani o in sacchi	id.	5 —	6 —	6 —	6.50	6.50	5.50	5.50	4.50	—	
20	Ghiaccio	id.	4.90	4.90	4.90	—	—	—	—	—	—	
21	Macchine da scrivere, da cucire e simili	cadauna	4 —	6 —	6 —	—	—	—	—	—	—	
22	Fusti e recipienti vuoti:											
	fino a 200 litri di capacità	id.	0.45	0.45	0.45	—	—	0.35	0.35	0.30	—	
	da 201 a 800 litri di capacità	id.	0.90	0.90	0.90	—	—	0.70	0.70	0.60	—	

Numero d'ordine	VOCI	Unità	Tiraggio	IMBARCO E SBARCO — Piroscafi — Da bordo a vagone o carro o viceversa	Piroscafi — Da bordo a terra o viceversa	Velieri — Da bordo a vagone o carro o viceversa	Velieri — Da bordo a terra o viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI — Da terra a vagone e viceversa	Da vagone a vagone	Da vagone a carro o viceversa	Da chiatta a vagone o viceversa	NOTE
	oltre gli 800 litri di capacità	cadauna	1.75	1.75	1.75	—	—	1.40	1.40	1.20	—	
23	Pollame vivo in gabbie	per gabbia	1.30	1.50	1.50	—	—	1.30	1.30	1.10	—	
24	Piante vive	per collo	1 —	1 —	1 —	—	—	0.70	0.70	0.50	—	
25	Api in cassette	per cassetta	1 —	1.50	1.50	—	—	1.30	1.30	1.10	—	
26	Bombole di ossigeno	cadauna	0.60	0.70	0.70	—	—	0.50	0.50	0.30	—	
27	Casse, ceste, gabbie vuote:											
	separate	id.	0.40	0.40	0.40	—	—	0.35	0.35	0.30	—	
	in legacci	per legaccio	0.75	0.75	0.75	—	—	0.50	0.50	0.30	—	
28	Fiaschi vuoti	cadauno	0.05	0.05	0.05	—	—	—	—	—	—	
	b) Veicoli											
1	Locomobili	cadauna	60 —	60 —	60 —	—	—	56 —	56 —	56 —	—	
2	Automobili, aeroplani, autobotti; camions; motoscafi; trattrici; trebbiatrici	id.	48.75	48.75	48.75	—	—	40 —	40 —	30 —	—	
3	Imbarcazioni senza motore:											
	fino a 6 metri di lunghezza	id.	18.75	18.75	18.75	—	—	17.50	17.50	17.50	—	
	oltre i 6 metri di lunghezza	id.	28 —	28 —	28 —	—	—	26.25	26.25	26.25	—	
4	Sidecar	id.	13.75	13.75	13.75	—	—	8 —	8 —	6 —	—	
5	Carretti a 4 ruote	id.	15 —	15 —	15 —	—	—	12 —	12 —	9 —	—	
6	Carretti a 2 ruote; motociclette	id.	10 —	10 —	10 —	—	—	6 —	6 —	4.50	—	
7	Biciclette, con o senza motore, quando in polizza	id.	2.75	2.75	2.75	—	—	2 —	2 —	1 —	—	
8	Biciclette, come sopra, in gabbie	id.	1.75	1.75	1.75	—	—	1.40	1.40	1.20	—	

Numero d'ordine	VOCI	Unità	Tiraggio	IMBARCO E SBARCO – Piroscafi – Da bordo a vagone o carro e viceversa	IMBARCO E SBARCO – Piroscafi – Da bordo a terra e viceversa	IMBARCO E SBARCO – Velieri – Da bordo a vagone o carro e viceversa	IMBARCO E SBARCO – Velieri – Da bordo a terra e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da terra a vagone e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da vagone a vagone	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da vagone a carro e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da chiatta a vagone e viceversa	NOTE
	TARIFFA N. 2											
	Cotone, canape, juta											
1	Cotone, canape, juta in balle pressate	tonn.	6.75	9 —	9 —	—	—	7.70	7.70	5 —	—	
	TARIFFA N. 3											
	Pietra e marmi											
1	Marmi in casse, gabbie, blocchi e lastre	tonn.	6.75	9 —	9 —	—	—	7.70	7.70	5 —	—	
2	Asfalto	id.	4.55	7 —	7 —	—	—	5 —	—	—	—	La tariffa riguarda solo l'operazione d'imbarco.
3	Pietra marna	id.	6.20	3.80	3.80	6.50	6.50	—	—	—	—	
	TARIFFA N. 4											
1	Agnelli	per capo	1.25	1.25	1.25	—	—	—	—	—	—	
2	Vitellini da latte	id.	2.50	2.50	2.50	—	—	—	—	—	—	
3	Suini ed ovini:											
	sciolti	id.	2 —	2 —	2 —	—	—	—	—	—	—	
	in gabbia	per gabbia	2 —	2 —	2 —	—	—	2 —	—	1.50	—	
4	Equini e bovini	per capo	5.50	5.50	5.50	—	—	—	—	—	—	
	TARIFFA N. 5											
	Cereali e legumi											
1	Cereali in genere (grano, granone, orzo, riso) e legumi secchi:											1°. — La tariffa per i carichi di cereali (grano, granone, orzo, riso) superiori alle 500 tonn. verrà applicata anche per i carichi inferiori a tale tonnellaggio, quando fosse utilizzata la intera portata della nave.
	alla rinfusa	tonn.	4.75	8.75	—	—	—	—	—	—	—	

Numero d'ordine	VOCI	Unità	Tiraggio	IMBARCO E SBARCO — Piroscafi — Da bordo a vagone o carro e viceversa	IMBARCO E SBARCO — Piroscafi — Da bordo a terra e viceversa	IMBARCO E SBARCO — Velieri — Da bordo a vagone o carro e viceversa	IMBARCO E SBARCO — Velieri — Da bordo a terra e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI — Da terra a vagone e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI — Da vagone a vagone	OPERAZIONI COMPLEMENTARI — Da vagone a carro e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI — Da chiatta a vagone e viceversa	NOTE
	in sacchi . . — per carichi oltre le 500 tonn.	tonn.	6.50	7 —	7 —	—	—	5.80	5.80	5 —	—	2°. — Per l'applicazione della tariffa dei carichi di cereali, superiori alle 500 tonn. si dovranno conglobare i pesi delle diverse qualità di cereali da scaricarsi.
	in sacchi . . — per carichi fino alle 500 tonn.	id.	6.50	7.50	7.50	—	—	6.50	6.50	5 —	—	
2	Avena e segala:											
	alla rinfusa	id.	6.20	10.65	—	—	—	—	—	—	—	
	in sacchi	id.	7.45	8.55	7.50	—	—	6.50	6.50	4.50	—	
	TARIFFA N. 6											
	Fertilizzanti											
1	Fosfati e piriti in genere, compreso calafataggio, copertura e pesatura vagoni	id.	5 —	4 —	—	—	—	—	—	—	—	
2	Perfosfati in sacchi o alla rinfusa	id.	5 —	5 —	5 —	—	—	4 —	4 —	4 —	—	
3	Scorie Thomas in sacchi . .	id.	8.50	10.70	10.70	—	—	—	—	—	—	
	TARIFFA N. 7											La tariffa riguarda solo l'operazione d'imbarco.
	Rinfuse in genere											
1	Ceneri di pirite	id.	2.70	4.30	—	—	—	—	—	—	—	
2	Zavorra di sabbia o terra .	id.	2.70	—	4.80	—	—	—	—	—	—	
3	Salgemma da scaricarsi in coffe	id.	5 —	4.75	—	6.50	—	—	—	—	—	
4	Zolfo; calce idraulica; mattoni da costruzione o refrattari (1)	id.	6.85	5.85	5.85	—	—	4.50	4.50	4 —	—	(1) Stivatura L. 2.50 la tonn.
5	Caolino, se da insaccarsi nella stiva	id.	6 —	8 —	—	—	—	—	—	—	—	
	Caolino senza insaccatura .	id.	6.25	4.25	—	7.50	—	—	—	—	—	

Numero d'ordine	VOCI	Unità	Tiraggio	IMBARCO E SBARCO — Piroscafi — Da bordo a vagone o carro e viceversa	IMBARCO E SBARCO — Piroscafi — Da bordo a terra e viceversa	IMBARCO E SBARCO — Velieri — Da bordo a vagone o carro e viceversa	IMBARCO E SBARCO — Velieri — Da bordo a terra e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI — Da terra a vagone e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI — Da vagone a vagone	OPERAZIONI COMPLEMENTARI — Da vagone a carro e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI — Da chiatta a vagone e viceversa	NOTE
6	Pelli secche alla rinfusa	tonn.	7.05	10.55	10.55	—	—	—	—	—	—	
7	Bitumo	id.	10.50	8.50	8.50	—	—	6 —	6 —	5 —	—	
8	Sansa	id.	6.30	4.90	—	8.50	—	—	—	—	—	
9	Pozzolana	id.	4.50	3.50	—	—	—	—	—	—	—	
	TARIFFA N. 8 *Carboni*											
1	Carbon fossile grosso e minuto	id.	5.25	4.05	5 —	6.50	6.50	4.30	4.30	3 —	6.50	
2	Mattonelle od ovoidi	id.	6.25	4.75	5.70	7 —	7 —	4.80	4.80	3.40	7 —	
3	Coke e lignite	id.	7.35	5.65	6.85	7.50	7.50	5.80	5.80	4.10	7.50	
4	Carbone dolce	id.	7.85	6.15	—	7.50	—	—	—	5.60	—	
5	Pece	id.	11.60	6.70	—	—	—	—	—	—	—	
	TARIFFA N. 9 *Sale comune*											
1	Sale comune da scaricarsi in coffe	id.	5.50	5.75	—	—	—	—	—	—	—	
2	Sale comune da insaccarsi nella stiva	id.	5 —	8 —	—	—	—	—	—	—	—	
	TARIFFA N. 10 *Metalli*											
1	Acciarone	id.	7 —	5.50	5 —	6.50	6.50	—	—	—	—	
2	Catene di ferro	id.	6.50	9.25	9.25	—	—	4 —	4 —	4 —	—	
3	Ghisa; ferro in fasci, verghe, tubi: filo di ferro liscio; piombo; rame; rotaie; traversine in ferro; travi	id.	7.40	5.60	5.60	6.50	6.50	4 —	4 —	4 —	—	

Numero d'ordine	VOCI	Unità	Tiraggio	IMBARCO E SBARCO – Piroscafi – Da bordo a vagone o carro e viceversa	IMBARCO E SBARCO – Piroscafi – Da bordo a terra e viceversa	IMBARCO E SBARCO – Velieri – Da bordo a vagone o carro e viceversa	IMBARCO E SBARCO – Velieri – Da bordo a terra e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da terra a vagone e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da vagone a vagone	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da vagone a carro e viceversa	OPERAZIONI COMPLEMENTARI – Da chiatta a vagone e viceversa	NOTE
4	Filo di ferro spinoso . . .	tonn.	7.30	6 —	6 —	8 —	8 —	5 —	5 —	4 —	—	
5	Lamiere	id.	8 —	7.35	7.35	9 —	9 —	5.80	5.80	5 —	—	
6	Rottami di ferro o di altri metalli	id.	8.50	6.50	6.50	9 —	9 —	5.50	5.50	4.50	—	
	TARIFFA N. 11 *Legnami*											
1	Legnami da filo (murali, tavole, bordonali), compresa la stivatura	id.	6.80	9.20	9.20	—	—	9.20	—	—	—	
2	Legnami da costruzione, compreso traversine ferroviarie e pali telegrafici .	id.	6.50	8 —	8 —	—	—	7 —	—	—	—	
3	Legna da ardere	id.	—	—	—	—	—	6.50	—	—	—	
	TARIFFA N. 12 *Carni congelate o fresche*											
1	Da stiva a vagone o carro .	id.	9 —	facchinaggio 9 —								
2	Da stiva a frigorifero, escluso carretto	id.	8.50	id. 19 —								
3	Estrazione da frigorifero a carro con pesatura . . .	id.	—	id. 10 —								
4	Estrazione da frigorifero a carro senza pesatura . .	id.	—	id. 8.40								
	TARIFFA N. 13 *Bunchcraggio*											
	Rifornimento di carbone da vagone o maona a bunker, con qualsiasi mezzo, tutto compreso	id.	4.50	id. 5.50								

Supplementi e note per il facchinaggio.

Art. 31.

I. — Sistemazione delle merci, in sacchi o in balle, in magazzino.

E' compresa in tariffa la sistemazione per le merci in sacchi o in balle:

a) fino a 10 file, per le merci in sacchi di peso non superiore agli 80 kg.;

b) fino a sei file per le merci in sacchi del peso superiore ai kg. 80;

c) fino a 4 file per le merci in balle.

L'operazione stessa è aumentata:

1° da 11 a 20 file per le merci di cui alla lettera *a*), del 20 per cento sulla tariffa;

2° da 7 a 12 file, per le merci di cui alla lettera *b*), del 20 per cento sulla tariffa;

3° da 5 a 8 file, per le merci di cui alla lettera *c*), del 20 per cento sulla tariffa;

4° da 9 a 12 file, per le merci di cui alla lettera *c*), del 25 per cento sulla tariffa.

II. — Operazioni inerenti alla pesatura.

Pesatura a bordo (esclusi i diritti del pesatore quando viene richiesta l'opera della Cooperativa, lire 1 la tonnellata.

Pesatura a bordo sotto il cavo di banda, a terra, lire 1 la tonnellata.

Trasporto per la pesatura da terra a bascula e viceversa, quando richiesta, lire 1.50 la tonnellata.

Trasporto ai Magazzini generali od al Punto franco, quando richiesta, lire 1.50 la tonnellata.

III. — Taratura e pesatura vagoni.

La taratura e pesatura dei vagoni per merci non a carico completo è compensata in ragione di lire 10 per vagone.

IV. — Vuotatura coffe da vapore a vapore o veliero o galleggiante.

Per la vuotatura delle coffe da vapore a vapore o veliero o galleggiante, sono stabiliti i seguenti compensi:

Mattonelle od ovoidi, lire 0.50 la tonnellata.
Carboni minerali in genere, lire 0.50 la tonnellata.
Grano, lire 0.50 la tonnellata.

Capitolo III.

Norme e tariffe di lavoro per i verricellai.

Norme generali.

Art. 32.

Alla manovra dei verricelli saranno adibiti i lavoratori permanenti più anziani di età, tenuto conto della loro capacità fisica e professionale.

Per essi valgono le norme generali di lavoro contenute nel Capitolo I del presente regolamento.

Art. 33.

L'impiego dei verricellai è obbligatorio per tutti i piroscafi, fatta eccezione per i piroscafi di linea, quando questi abbiano un movimento di merci inferiore alle 40 tonnellate.

Tariffe.

Art. 34.

La tariffa per l'impiego dei lavoratori ai verricelli sia a stop che semplici è la seguente:

Giorno feriale:

Durante le otto ore normali di lavoro, lire 35.
Per ogni ora oltre l'orario normale, lire 6.

Giorno festivo:

Durante le otto ore normali di lavoro, lire 49.
Per ogni ora, oltre l'orario normale, lire 7.

Il lavoro ultimato alle ore 12 o cominciato nel pomeriggio dovrà essere pagato per mezza giornata. Protraendosi il lavoro oltre le ore 12, questo dovrà essere pagato per l'intera giornata.

Capitolo IV.

Norme di lavoro e tariffe per la categoria pesatori.

Norme generali.

Art. 35.

Ai pesatori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro sono affidate tutte le operazioni di pesatura delle merci che saranno richieste.

Gli strumenti di peso sono forniti e mantenuti nella loro efficienza dagli operai, quando non sono forniti dagli interessati, nel qual caso dovranno essere controllati dagli stessi pesatori.

Prima di intraprendere le operazioni di pesatura e ad ogni richiesta degli interessati, i pesatori dovranno accertarsi del regolare funzionamento degli strumenti, della cui bollatura e registrazione a termini di legge dovrà essere fornita costantemente prova all'Ufficio del lavoro.

Art. 36.

L'orario dei pesatori è quello stesso delle altre categorie di lavoratori.

Per il lavoro straordinario diurno e notturno e per quello festivo, e in genere per quanto non è modificato dagli articoli seguenti, si applicano le norme generali di cui al capitolo I del presente regolamento.

Richiesta del personale.

Art. 37.

Le richieste dei pesatori saranno dal datore rivolte al capo gruppo degli stessi. Tali richieste possono essere nominative ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 9 febbraio 1926.

Tariffe.

Art. 38.

1. Carbone grosso o minuto, scaricato o caricato su piroscafi, per tonnellata, lire 0.50.

2. Carbone coke, scaricato o caricato su piroscafi, per tonnellata, lire 0.80.

3. Mattonelle od ovoidi, scaricati o caricati su piroscafi, per tonnellata, lire 0.50.

4. Pece, scaricata o caricata su piroscafi, per tonnellata, lire 1.
5. Cereali in genere (grano, granone, orzo, avena, segala, riso) e legumi scaricati o caricati su piroscafi, per tonnellata, lire 0.50.
6. Fosfati e piriti, scaricati o caricati su piroscafi, per tonnellata, lire 0.50.
7. Ghisa e metalli in genere, scaricati o caricati su piroscafi, per tonnellata, lire 0.60.
8. Sale comune, scaricato o caricato su piroscafi, per tonnellata, lire 0.60.
9. Sale comune, scaricato o caricato su velieri, per tonnellata, lire 0.80.
10. Sale comune, scaricato o caricato su vagone, per tonnellata, lire 0.60.
11. Merci varie, scaricate o caricate su piroscafo, compenso a giornata.
12. Merci di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e merci non previste in tariffa, scaricate o caricate su velieri, compenso a giornata.
13. Trasporto dalla bascula a bordo, su vagone o su banchina, lire 10 una volta tanto.
14. Rilascio di certificati peritali di peso e misurazione, minimo lire 35.

Lavoro a giornata.

Art. 39.

La tariffa del lavoro a giornata è fissata come segue:

per ogni giornata feriale di otto ore, lire 35;
per ogni giornata festiva di otto ore, lire 49;
per ogni ora straordinaria di giorno feriale, lire 5.50;
per ogni ora straordinaria di giorno festivo, lire 6.50.

Il lavoro ultimato alle ore 12 o cominciato nel pomeriggio è calcolato per mezza giornata. Protraendosi il lavoro oltre le ore 12, questo dovrà essere pagato per l'intera giornata.

Roma, addì 27 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

REGIO DECRETO 21 luglio 1927.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, modificato successivamente col R. decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2216;
Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, col quale fu costituito il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;
Veduta la lettera 3 gennaio 1927 con la quale il gr. uff. ing. Vincenzo Lodigiani rassegna le proprie dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni;
Veduta la nota 3 dicembre 1926 con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana designava, in sostituzione del suddetto gr. uff. ing. Vincenzo Lodigiani, il comm. Aldo Giani, presidente del Collegio dei costruttori edili ed imprenditori di Milano, quale rappresentante dei datori di lavoro appartenenti alla suddetta Confederazione nel Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del gr. uff. ing. Lodigiani Vincenzo, è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quale membro rappresentante dei datori di lavoro, il comm. Aldo Giani (in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria italiana) con effetto dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1927.
Modificazioni alle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella tariffa ordinaria n. 7 G. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) è aggiunta la seguente condizione speciale 6ª:
« 6ª I giornali (salvo quelli propriamente detti) possono essere condizionati in pacchi completamente chiusi, ma in tal caso si applicano i prezzi della presente tariffa raddoppiati.
« Qualora venga accertato che anche in uno solo dei pacchi sieno contenute cose non ammesse al trasporto come giornali, l'intera spedizione va soggetta ai prezzi triplicati della tariffa dei bagagli (classe II) ».

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, ha presentato, in data 27 luglio 1927, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1193, portante provvedimenti per l'ulteriore applicazione degli ordinamenti finanziari già in vigore nelle stazioni di cura delle Provincie annesse.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI E DEI RIFORMATORI.

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 18 febbraio 1927 Anno V.

Diploma di 1° grado.

Nobil donna Javotte Bocconi dei marchesi Manca di Villahermosa.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 11 giugno 1927 Anno V.

Diploma di 1° grado.

Venino conte Pier Gaetano.
Roveda ing. Simone.
Goglio Edoardo, rappresentante della ditta Fratelli Goglio di Paolo.

Diploma di 2° grado.

Marsili cav. Arnolfo.
Tadiello Arturo.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 16 luglio 1927 Anno V.

Diploma di 1° grado.

Becker Walter (alla memoria).
Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Gamba.
Martinengo gr. uff. Giuseppe.
Raviola cav. uff. Giovanni Antonio.
S. E. Agostino Margara.

Diploma di 2° grado.

Società anonima Pittaluga e C. di Roma.
Di Piazza sac. comm. Angelo.
Armani don Augusto.
Fiumi Ortolana.
Cannavò Filippo.
Travaini monsignor Quirico.
Gallardi Ermenegildo.
Mazzucchelli Vincenzo.
Casaleggio comm. Mario.
Aroca cav. uff. Alfonso.
Mussi Isnardi cav. uff. Carlo.
Garoglio cav. uff. Raimondo.
Macchia cav. Massimo.
Casalegno cav. Giuseppe.
Gedda canonico Giuseppe.
Drogoul cav. uff. Giovanni.
Di Lesegno marchesa Giacomina.
Renda comm. prof. Umberto.
Chiaravallotti comm. Bellarmino.
Traverso cav. uff. Giacomo Tommaso.
Bedarida ing. Alberto.

Diploma di 3° grado.

Forte rag. Silvio.
Di Palma Vincenzo.
Rodriguez Domenico.
Piritore Giuseppe.
Andreini prof. dott. Angelo Luciano.
Bozzola avv. Vittorio Paolo.
Dompè cav. Eugenio.
Casalegno cav. Alessandro.
Buscaglino cav. uff. Mario.
Bar don Attilio.
Gorrini cav. di gr. cr. avv. Giovanni.
Franchino canonico Antonio.
Cugnasco Flaminio.
Zanzi comm. Emilio.
Feletti comm. Giuseppe.
Neri comm. Armando Silvio.
Giuliani padre Reginaldo.
Santi Leonardo.
Ricaldone Luigi.
Olivero dott. Attilio.
Borla Giuseppe.
Cardinali Daniele.
Valitutto Nicola.
Anselmo Alba in Monteferrari.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni provinciali delle dogane e imposte indirette.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzanità del personale delle Amministrazioni provinciali delle dogane e imposte indirette, secondo la situazione al 1° gennaio 1927.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data della ricevuta: 26 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Cav. Mario Cherubini fu Claudio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 315 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 luglio 1927 - Anno V

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	407400	Maiorino Giovanni fu Fioravante, domiciliato a Fossalto (Campobasso), vincolata . . . . . L.	500 —
»	370907 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Quintieri Giovanni fu Achille, domic. a Cosenza » per la proprietà: Quintieri Achille, Beniamino, Eloisa, Fausto, Cesare fu Cesare, minori sotto la p.p. della madre Bombini Checchina fu Beniamino, ved. Quintieri Cesare, domic. a Cosenza.	620 —
»	310364	Tornambè Giuseppa fu Salvatore, moglie di Scialica Salvatore fu Giuseppe, domic. a Canicattì (Girgenti). . . . . »	1,200 —
3.50 %	195541	Braccio Feliciano di Giuseppe, domic. a Mesagne (Lecce), vincolata . . . . . »	17.50
»	338899	Confraternita del SS.mo nella chiesa di S. Nicolò di Villafranca in Lunigiana (Massa) . . . . . »	213.50
3 %	25539	Mensa Parrocchiale Povera di S. Gottardo di Bueggio, prov. di Bergamo . . . . . »	93 —
3.50 %	267842 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Paderno d'Adda (Como) . . . . . » per l'usufrutto: Fabbriceria di Paderno d'Adda (Como).	7 —
»	267843 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . . » per l'usufrutto: Parroco pro-tempore di Paderno d'Adda (Como).	17.50
»	55590	Schmid e Villanova Gaetano e Francesco fu Andrea, domic. il primo in Napoli, l'altro in Palermo, Passalacqua Agostino fu Nicolò, domic. a Palermo, Muscianisi in Amico Isabella fu Domenico, domic. in Melazzo e Carnovale Anna fu Onofrio, domic. a Lipari . . . . . »	31.50
Cons. 5 %	445065	Moretti Teresina di Giuseppe, moglie di Assanti Rosario, domic. a Modena, vincolata . . . . . »	2,445 —
3.50 %	224686	Pappalardo Ester di Giuseppe, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Potenza, vincolata . . . . . »	70 —
»	304457	La Casa Isabella di Pietro, moglie di Labriola Vittorio, domic. a Sant'Arcangelo (Potenza), vincolata . . . . . »	105 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	17880	Carradori Giovanni di Luigi, domic. a S. Marato Pieve Coviglia (Macerata) . . . . . »	20 —
Cons. 5 %	319297 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fano Amelia fu Vittorio, moglie di Bragadin Pietro, domic. a Treviso . . . . . » per l'usufrutto: Marcaria Ernesta fu Davide ved. Fano, domic. a Treviso.	1,250 —
»	75304	Storaci Carlo, domic. a New York . . . . . »	50 —

Roma, 31 marzo 1927 - Anno V

p. Il direttore generale: BRUNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei a coprire posti di commissario di leva di cui al concorso bandito con decreto Ministeriale 4 giugno 1927.

In seguito alle conclusioni della Commissione nominata con decreto Ministeriale del 27 giugno 1927 per procedere all'esame dei titoli ed alla classificazione dei concorrenti a 18 posti di commissario di leva, di cui al decreto Ministeriale del 4 giugno 1927, dichiaro approvata la seguente graduatoria degli idonei compilata dalla Commissione stessa:

N.	Grado	Nome	Voti	Su
1.	Ten. col.	Pellicelli Giulio	voti 97	su 100
2.	»	Agati Giuseppe	» 95	» 100
3.	»	Scavuzzo Giovanni Vincenzo	» 93	» 100
4.	»	Maggiora Vergano Ernesto	» 92	» 100
5.	»	Sepe Angelo	» 91	» 100
6.	»	Merendi Salvatore	» 90	» 100
7.	1° capitano	Nasi Giorgio	» 90	» 100
8.	Ten. col.	Vismara Sesto Luigi	» 88	» 100
9.	»	Volpe Landi Alberto	» 87	» 100
10.	Maggiore	Nicolai Galileo	» 87	» 100
11.	Ten. col.	Grata Gustavo	» 87	» 100
12.	Maggiore	De Libero Pietro	» 86	» 100
13.	Ten. col.	Sechi Pieroni Luigi	» 85	» 100
14.	»	Tripepi Salvatore	» 84	» 100
15.	Capitano	Pascale Carmine	» 84	» 100
16.	Ten. col.	Zanini Elia	» 83	» 100
17.	»	Silvano Pietro	» 82	» 100
18.	»	Guidoni Fernando	» 82	» 100
19.	»	Cocca Marino	» 81	» 100
20.	»	Tartaglia Ferdinando	» 81	» 100
21.	»	Patriarca Vincenzo	» 80	» 100
22.	»	Schiavone Giuseppe	» 79	» 100
23.	»	Martinotti Umberto	» 79	» 100
24.	Maggiore	Cilento Alberigo	» 78	» 100
25.	Ten. col.	Lodi Ezio	» 78	» 100
26.	»	De Risi Luigi	» 78	» 100
27.	Maggiore	Gerardis Noè	» 78	» 100
28.	Ten. col.	De Fraja Gavino	» 78	» 100
29.	Maggiore	Scacchetti Licinio	» 78	» 100
30.	Ten. col.	Pagliani Adolfo	» 78	» 100
31.	Maggiore	Giardina Achille	» 77	» 100
32.	Capitano	Del Prete Adolfo	» 77	» 100
33.	Maggiore	D'Arpe Achille	» 77	» 100
34.	Ten. col.	Antonucci Adrasto	» 77	» 100
35.	Maggiore	Battaglini Alberto	» 77	» 100
36.	Ten. col.	Pittoni Giulio Cesare	» 76	» 100
37.	Capitano	Barbato Giuseppe	» 76	» 100
38.	Maggiore	Vanzi Torquato	» 76	» 100
39.	»	Garzi Riccardo	» 76	» 100
40.	Ten. col.	Vergone Felice	» 76	» 100
41.	Maggiore	De Angelis Giuseppe	» 75	» 100
42.	Capitano	Carrubba Salvatore	» 75	» 100
43.	Ten. col.	Gambigliani Zoccoli Adolfo	» 75	» 100
44.	»	Tuzi Giovanni	» 75	» 100
45.	Capitano	Palermo Attilio	» 74	» 100
46.	Ten. col.	Ronchej Giacomo	» 74	» 100
47.	»	Bartimmo Cancellara Felice	» 74	» 100
48.	»	Conzi Giacomo	» 74	» 100
49.	»	Toro Giuseppe	» 74	» 100
50.	»	Forestieri Arturo	» 74	» 100
51.	»	Falcone Emilio	» 74	» 100
52.	»	Cuccurullo Amedeo	» 74	» 100
53.	Maggiore	Franchi Ottavio	» 74	» 100
54.	»	Repossi Giuseppe	» 74	» 100
55.	Ten. col.	Cocco Erminio	» 74	» 100
56.	Capitano	Navarra Salvatore	» 73	» 100
57.	Maggiore	Delogu Zaccaria	» 73	» 100
58.	»	Rosa Antonio	» 73	» 100
59.	Maggiore	Barbagli Calisto	voti 73	su 100
60.	Capitano	Della Tommasa Giuseppe	» 73	» 100
61.	Ten. col.	Cappuccio Pasquale	» 73	» 100
62.	Maggiore	Morelli Oreste	» 73	» 100
63.	»	Loreto Raffaele	» 73	» 100
64.	»	Reineri Romeo	» 72	» 100
65.	Capitano	Malinconico Corrado	» 72	» 100
66.	Maggiore	Pagni Fortunato	» 72	» 100
67.	Ten. col.	Fazio Arturo	» 72	» 100
68.	»	Curzio Gennaro	» 72	» 100
69.	»	Mazzarino Guido	» 72	» 100
70.	Maggiore	Massara Giuseppe	» 72	» 100
71.	»	Ragni Vincenzo	» 71	» 100
72.	Ten. col.	Narducci Lorenzo	» 71	» 100
73.	»	Prestifilippo Giulio	» 71	» 100
74.	»	Fasulo Giuseppe	» 71	» 100
75.	»	Rimoli Arduino	» 71	» 100
76.	»	Agosti Adolfo	» 71	» 100
77.	»	Di Marco Giuseppe	» 70	» 100
78.	»	Ruffo Giuseppe	» 70	» 100
79.	Capitano	Ancona Calogero	» 70	» 100
80.	Ten. col.	Vigneri Achille	» 70	» 100
81.	»	Burei Riccardo	» 70	» 100
82.	Capitano	Barboni Odoardo	» 70	» 100
83.	Ten. col.	Azzaroni Aristine	» 70	» 100
84.	»	Gerelli Giuliano	» 70	» 100
85.	Maggiore	De Palma Ernesto	» 70	» 100
86.	Capitano	Preziuso Arcangelo	» 69	» 100
87.	»	Valletta Giovanni	» 69	» 100
88.	Ten. col.	Aliberti Giuseppe	» 69	» 100
89.	»	Giuliano Gaetano	» 69	» 100
90.	Capitano	Tassi Enrico	» 69	» 100
91.	Maggiore	Sacconi Attilio	» 69	» 100
92.	Ten. col.	Cenci Beniamino	» 69	» 100
93.	»	Levi Bianchini Achille	» 68	» 100
94.	Maggiore	Marotta Luigi	» 68	» 100
95.	Capitano	Conti Romolo	» 68	» 100
96.	Ten. col.	Greco Guido	» 68	» 100
97.	Maggiore	Vatrella Cesare	» 68	» 100
98.	Ten. col.	Dogliotti Enrico	» 68	» 100
99.	Maggiore	Bongioanni Carlo	» 68	» 100
100.	Ten. col.	Signora Pietro	» 67	» 100
101.	Capitano	Travia Luigi	» 67	» 100
102.	Maggiore	Sagorz Giuseppe	» 67	» 100
103.	»	Palmegiano Giuseppe	» 66	» 100
104.	Ten. col.	Granati Clemente	» 66	» 100
105.	»	Castellano Giuseppe	» 66	» 100
106.	»	Sotgiu Salvatore	» 66	» 100
107.	Maggiore	Trotta Giovanni	» 65	» 100
108.	Ten. col.	Bufi Sebastiano	» 64	» 100
109.	Capitano	Ursomando Giovanni	» 64	» 100
110.	»	Paradiso Vittorio	» 64	» 100
111.	Ten. col	Tommasini Oscar	» 64	» 100
112.	Maggiore	Merante Domenico	» 64	» 100
113.	Ten. col.	Basile Roberto	» 64	» 100
114.	Maggiore	Cusumano Nicolò	» 64	» 100
115.	Capitano	Patti Salvatore	» 63	» 100
116.	Ten. col.	Forlani Tullio	» 63	» 100
117.	»	Saracco Pietro	» 62	» 100
118.	Maggiore	Giamberini Luigi	» 62	» 100
119.	Capitano	Romano Emilio	» 62	» 100
120.	»	Rio Carmelo	» 62	» 100
121.	Maggiore	Dalena Giovanni	» 61	» 100
122.	Capitano	Fois Michelino	» 61	» 100
123.	Maggiore	Fragano Ernesto	» 61	» 100
124.	Ten. col.	Albano Umberto	» 60	» 100
125.	»	Casieri Arturo	» 60	» 100
126.	»	Regazzi Alberto	» 60	» 100

Prima dell'approvazione della presente graduatoria hanno dichiarato di rinunciare i concorrenti signori ten. col. Sechi Pieroni Luigi, ten. col. Silvano Pietro, ten. col. Vismara Sesto Luigi e ten. col. Maggiora Vergano Ernesto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.